



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA  
PROVINCIA DI LUCCA  
\*\*\*\*\*

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei  
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta  
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI**  
**GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

**INFORMAZIONI DI SINTESI**

Oggetto dell'affidamento	<i>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</i>
Ente affidante	Comune di Pieve Fosciana (LU)
	Affidamento in attesa dell'individuazione da parte dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO Toscana Costa, del gestore del servizio integrato dei rifiuti all'interno del territorio dell'ATO Toscana Costa.
Tipo di affidamento	Contratto di servizio.
Modalità di affidamento	Affidamento diretto ad una nuova società "in house contract".
Durata del contratto	Fino all'individuazione da parte dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO Toscana Costa, del gestore del servizio integrato dei rifiuti all'interno del territorio dell'ATO Toscana Costa, nei tempi che saranno comunicati dall'AATO
Nuovo affidamento o Servizio già affidato	<i>Nuovo affidamento ai sensi dell'ex D.L. 179/2012 art. 34 c. 20, convertito nella L. 221/2012.</i>
Territorio interessato dal servizio da affidare	Interessa il territorio del Comune di Pieve Fosciana.

**SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Nominativo	Geom. Canozzi Vincenzo
Ente di riferimento	Comune di Pieve Fosciana (LU)
servizio	Gestione beni patrimoniali, demaniali e servizi al territorio
Telefono	0583668230
Email	v.canozzi@comune.pievehosciana.lu.it
Data di redazione	15/12/2014

IL TECNICO

F.to Geom. Canozzi Vincenzo

## **SEZIONE A**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La disciplina dei servizi pubblici locali (SPL) a rilevanza economica è stata oggetto nell'ultimo decennio di numerosi interventi riformatori che hanno prodotto un quadro normativo e giurisprudenziale alquanto complesso e frammentato;

L'originaria disciplina in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, dettata dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, ha infatti subito, anche sulla spinta delle statuizioni della Corte di Giustizia europea, molteplici processi di riforma incentrati sull'introduzione del principio di liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e sull'apertura dei mercati di riferimento;

Per effetto del comma 5 del citato art.113 tali servizi possono essere gestiti tramite:

- società con capitale interamente privato individuato tramite procedure di evidenza pubblica;
- società a capitale misto pubblico/privato nelle quali il socio privato operativo venga scelto mediante procedure di evidenza pubblica;
- società con capitale interamente pubblico (c.d. "in house providing");

Nell'ordinamento interno la riforma è stata avviata con l'art.23 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge 113/2008 e con il relativo regolamento attuativo (d.P.R. 168/2010), con l'intento di limitare, anche oltre i principi comunitari, l'ambito di operatività dell'affidamento in house restringendolo ad ipotesi assolutamente marginali ed eccezionali;

Dall'abrogazione del citato art.23 bis disposta con d.P.R. 113/2011, a seguito dell'esito referendario del 12/13 giugno 2011, è derivata l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.24/2011;

Il D.L.138/2011 ha sostanzialmente reintrodotta, con l'art.4, i medesimi principi contenuti nell'art.23 bis e nel relativo regolamento di attuazione generalizzando il principio di liberalizzazione ed introducendo in capo agli enti locali una serie di obblighi procedurali finalizzati alla verifica della possibilità di ricorso al mercato;

L'abrogazione per illegittimità costituzionale (violazione dell'art.75 Cost.) del citato art.4 disposto dalla Consulta con sentenza n.199/2012 ha di nuovo prodotto, in tema di affidamento di servizi pubblici locali, l'estensione all'ordinamento italiano dei principi di derivazione comunitaria;

Per effetto delle statuizioni della Corte Costituzionale non trovano applicazione nell'attuale ordinamento e con riferimento alla disciplina generale le disposizioni di cui l'art.113 del D.Lgs 267/2000, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 14, 15-bis, ter e quater ed, in riferimento alla normativa di settore, le disposizioni di cui all'art.150 e 152 del D.Lgs, 152/2006;

Oltre allo scenario normativo c.d."di risulta" è necessario tenere in considerazione successivi interventi normativi che hanno incidenza sulla normativa in esame e, in primo luogo, delle disposizioni contenute nel D.L. 95/2012 (c.d. "spending review"), convertito nella legge 135/2012;

Il sopra citato decreto prevedeva all'art.4, comma 8, che "A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014.....".

Le disposizioni di cui sopra sono state sottoposte nuovamente, per iniziativa di diverse Regioni, al vaglio di legittimità costituzionale, per violazione dell'art.75 Cost., con particolare riferimento al limite del valore economico dell'affidamento;

Per ovviare ad ulteriori censure da parte della Consulta è intervenuto nuovamente il legislatore che con il D.L. 179/2012 convertito dalla legge 221/2012 elimina, all'art.34, le restrizioni imposte dal citato D.L. 95/2012.

Il comma 20 stabilisce che gli affidamenti dei servizi son effettuati sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti

dall'ordinamento europeo per tale forma di affidamento e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicano le compensazioni economiche se previste.

Nel caso dell'affidamento in house sono:

a) Totale partecipazione pubblica; b) Controllo analogo; c) La prevalenza dell'attività con l'Ente affidante) e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;

Quindi, ex art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, obbliga l'ente affidante alla redazione di una specifica relazione, con previsione di adeguata pubblicità e di contenuti minimi. La violazione di questo obbligo e dei prescritti contenuti si riverbera nella patologia dell'affidamento: ossia nell'illegittimità del provvedimento amministrativo, che, ove annullato, dà luogo, a cascata, all'inefficacia del contratto successivamente stipulato.

Un ulteriore obbligo in capo agli enti locali è stato posto - senza sanzione - dall'art. 13, comma 25-bis, del d.l. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 9/2014, che ha disposto l'invio delle relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del d.l. n. 179/2012 all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.

Da evidenziare che tutti questi compiti sono posti dalla legge in capo agli enti locali affidanti. Ma, con riguardo ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, sono di competenza degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 138/2011, a cui spettano le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione e di affidamento della gestione stessa (in tal senso è il comma 1-bis del citato art. 3-bis, inserito dall'art. 34, comma 23, del d.l. n. 179/2012).

In ambito comunitario la definizione dell'"in house contract", introdotta nella comunicazione della Commissione Europea n. (98) 143, è stata progressivamente oggetto di precisazioni; i lineamenti dell'istituto sono stati infatti delineati e sviluppati nella sentenza 18.11.1999, n.107 (c.d. sentenza "Teckal"), nella sentenza 7.12.2000, in causa C-94/99, nelle sentenze "Stadt Halle" e "Parking Brixen" del 2005 e nella sentenza 11.5.2006 (c.d. "Carbontermo") che rappresenta la sintesi di tutti gli interventi del giudice comunitario;

La definizione dell'istituto si è ulteriormente arricchita di contenuti a seguito delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea (sentenza 29.11.2012 C-182/11 e C-183/11, Econord) che hanno contribuito a consolidare le linee del modello comunitario dell'in house che rappresenta, più che un'eccezione al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni, un'espressione di un principio generale in virtù del quale gli enti pubblici per soddisfare gli interessi degli appartenenti alla comunità di riferimento, hanno facoltà, nell'ambito dei poteri di auto-organizzazione, di gestire direttamente, e eventualmente in collaborazione con altre autorità pubbliche, i servizi pubblici locali, senza ricorso ad entità esterne;

In sintesi, il modello comunitario viene rispettato se sussiste il requisito del controllo analogo ("... l'appello alla concorrenza non è obbligatorio ... nel caso in cui l'autorità pubblica eserciti sull'entità distinta in questione un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e tale entità realizzi la parte più importante di attività con l'autorità o le autorità pubbliche che la controllano").

## **SEZIONE B**

### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

#### ***B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO***

Il servizio riguarda la gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale ed in particolare:

- Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata nella modalità "stradale" e "porta a porta" nelle zone dove previste;
- Trattamento, riciclo e trasporto dei rifiuti nei centri di raccolta stabiliti dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO Toscana Costa e nei centri di recupero dei materiale derivanti dalla raccolta differenziata;

Le modalità di erogazione del servizio sono stabilite nel capitolato d'oneri e delle ordinanze di istituzione del servizio "porta a porta".

Il servizio in oggetto deve essere svolto mediante l'ausilio del personale, delle attrezzature e delle infrastrutture, nonché della capacità tecnico-organizzativa necessaria per l'attuazione del servizio nei modi e tempi previsti dal capitolato d'oneri.

Nel Capitolato d'oneri e nelle ordinanze di istituzione del servizio "porta a porta" sono indicate le prestazioni qualitative e quantitative necessarie: estensione del territorio dove vengono svolte i vari servizi di raccolta, la frequenza di raccolta delle varie tipologie di rifiuto, il numero e la tipologia di cassonetti, l'orario di apertura e la tipologia dei rifiuti conferibili all'ecocentro.

## **B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come servizio pubblico essenziale in quanto si rivolge a soddisfare interessi pubblici essenziali ed istituzionali dell'Ente, come previsto dall'Art. 113 del TUEL.

## **SEZIONE C**

### **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESELTA**

La scelta ricade sull'affidamento diretto del servizio ad una NewCo in possesso di requisiti richiesti dal modulo "in house providing": capitale pubblico, controllo analogo e attività interamente svolta nei confronti dei soci.

In tal modo, la NewCo, tramite un contratto di affitto di azienda da stipularsi con Severa spa in liquidazione, attuale gestore del servizio, potrà utilizzare gli impianti e l'organizzazione necessari per lo svolgimento del servizio.

Sono rispettati i requisiti necessari per l'affidamento diretto ad una società "in house providing", in quanto lo statuto della costituenda NewCo contiene i seguenti articoli:

#### **❖ Soci e controllo pubblico.**

1. Possono essere soci della società gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni del territorio della provincia di Lucca nonché soggetti da loro partecipati purché a capitale interamente pubblico.
2. La società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale ai sensi di quanto specificato nell'art. 6 del presente statuto.
3. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modulo cosiddetto "in house providing" e pertanto i soci pubblici esercitano sulla società – congiuntamente o disgiuntamente – un controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi.
4. La società realizza la parte prevalente della propria attività in favore o su richiesta dei soci, titolari del capitale sociale.
5. Il controllo "analogo" è esercitato da parte dei soci con strumenti, modalità e frequenza indicati nel presente statuto e concernenti, a titolo meramente esemplificativo, la consultazione della società, la gestione del patrimonio conferito, l'organizzazione e/o l'acquisto dei servizi e dei progetti affidati, l'andamento generale della gestione e le concrete scelte operative, l'audizione dell'Amministratore Unico.
6. Il controllo "analogo" si intende esercitato dai soci tramite tutte le disposizioni contenute nel presente statuto, nel Regolamento e nei documenti da essi richiamati che consentono il governo della società da parte dei soci; in particolare, esso si intende esercitato mediante il diretto e concreto coinvolgimento dell'Organismo di Controllo Analogo Congiunto (OCAC), di cui al successivo articolo 6, in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo).
7. Il controllo preventivo si intende esercitato quando l'OCAC e/o i soci singolarmente ricevono dalla società la documentazione necessaria all'adozione delle decisioni di principale rilevanza per la gestione della società e dei servizi ad essa affidati.

8. Il controllo contemporaneo si intende esercitato quando l'OCAC e/o i soci singolarmente ricevono dalla società periodici e regolari aggiornamenti, anche mediante la produzione e la diffusione di adeguata documentazione, sull'andamento della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati.

9. Il controllo successivo si intende esercitato quando la società presenta all'OCAC e/o ai soci singolarmente il resoconto periodico della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati secondo le frequenze, le modalità ed i contenuti che saranno individuati dallo stesso OCAC.

#### ❖ **Controllo analogo.**

1. Il controllo analogo è di norma esercitato sulla società in forma congiunta da tutti gli enti soci e può altresì essere esercitato anche dai soci singolarmente con le modalità previste dal successivo comma 4.

2. Al fine di consentire agli enti soci di esercitare efficacemente sulla società un controllo analogo a quello che gli stessi enti esercitano sui propri uffici:

a) la società redige, entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre di ogni anno, una Relazione semestrale illustrativa sullo svolgimento dei servizi ad essa affidati e sull'andamento patrimoniale, economico e finanziario della società, entrambi riferiti al precedente semestre solare (rispettivamente, luglio-dicembre e gennaio-giugno), evidenziando gli eventuali scostamenti significativi rispetto al Piano Operativo Annuale di Gestione di cui alla successiva lettera c);

b) la Relazione illustrativa semestrale dovrà essere trasmessa all'OCAC per un esame congiunto con la società in seguito al quale l'OCAC redigerà una propria relazione che provvederà ad inviare entro i successivi 20 giorni agli enti soci; gli enti soci potranno formulare all'OCAC le proprie eventuali osservazioni che saranno trasmesse alla società affinché essa ne tenga conto nella predisposizione del POAG di cui al successivo comma.;

c) la società predispose con la collaborazione dell'OCAC, entro il 5 novembre di ogni anno, la proposta del Piano Operativo Annuale di Gestione (POAG) per l'esercizio successivo corredato dal conto economico previsionale, dal rendiconto finanziario previsionale e dall'eventuale Piano degli Investimenti;

d) la società dovrà convocare entro il 20 novembre di ogni anno l'assemblea dei soci per l'approvazione del POAG, unitamente ad apposita relazione illustrativa dell'OCAC, per l'anno successivo.

3. La società dovrà inoltre inviare all'OCAC, con modalità e termini fissate dallo stesso OCAC, copia della seguente documentazione:

a) determinazioni assunte dall'organo amministrativo;

b) verbali e deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci;

c) verbali e deliberazioni assunte dal Collegio sindacale, se esistente.

4. Il controllo analogo può anche essere esercitato sotto forma di controllo individuale da parte dei singoli soci purchè tale controllo non sia ridondante rispetto all'esercizio in forma congiunta e non comporti un obiettivo eccessivo aggravio degli oneri, delle procedure e delle attività richieste alla società.

#### ❖ **Organismo di Controllo Analogo Congiunto.**

1. L'organismo di controllo analogo congiunto è nominato dai soci ed è composto da un minimo di tre (3) membri ad un massimo di membri pari al numero dei soci. Esso dura in carica tre (3) anni ed i suoi componenti sono rinominabili.

2. L'organismo di controllo analogo congiunto regolerà la propria attività in conformità alla convenzione pubblica adottata dai soci ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e secondo quanto previsto da apposito Regolamento adottato dai medesimi enti soci.

3. L'attività di controllo analogo avviene nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del D.Lgs. 267/2000 e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o degli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti dei soci affidanti il servizio pubblico.

4. L'organismo di controllo analogo congiunto articolerà la propria attività su più livelli:

a) governance, con specifico riferimento alla gestione strategica della società;

b) gestione economico-amministrativa, con specifico riferimento alla gestione amministrativa e contabile della società;

- c) gestione tecnica-amministrativa, con specifico riferimento alla gestione tecnica ed alla implementazione dei servizi affidati;
- d) supporto alla società e verifica della corretta applicazione delle specifiche disposizioni amministrative previste per le “società pubbliche”.
5. L’organismo di controllo analogo, qualora ravvisi, nell’esercizio della propria attività di indirizzo e di controllo, eventuali irregolarità, dopo aver esperito ogni utile confronto volto al chiarimento con la società, provvede prontamente a segnalarle agli organi delle amministrazioni socie anche tenuto conto della natura delle irregolarità riscontrate.
6. L’organismo di controllo analogo congiunto e/o i soci singolarmente hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione e nella diffusione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.

## **SEZIONE D**

### **ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA**

Le seguenti considerazioni sono alla base della scelta tra la concorrenza nel mercato e l’affidamento diretto “in house providing”:

La soc. Severa Spa, società a capitale prevalentemente pubblico, di cui il Comune di Pieve Fosciana è comproprietario, attuale gestore del servizio dei rifiuti di questo Comune con scadenza il 31/12/2014, nell’assemblea dei soci in data 9 luglio 2014, è stata posta in liquidazione a motivo del verificarsi della causa di scioglimento rappresentata dalla perdita integrale del capitale sociale e dal manifestarsi di un patrimonio netto negativo per oltre 3 milioni di euro;

Il Tribunale di Lucca, decidendo sulla richiesta di nullità della delibera di approvazione del bilancio 2009 avanzata dal socio privato STA ha statuito la difformità sostanziale dei criteri di redazione di tale bilancio rispetto ai principi contabili legali affermando in conseguenza la non veridicità del bilancio de quo e che pertanto, il capitale sociale sarebbe stato già negativo a decorrere dal 2009;

Opportuna si è rivelata la decisione dei soci di procedere allo scioglimento ed alla liquidazione della società ancor prima del pronunciamento del Tribunale di Lucca.

Purtroppo Severa Spa, già a seguito della prima sommaria attività di ricognizione dei conti, ha palesato una situazione di conclamata insolvenza: dal che ne deriva l’impossibilità di proseguire la propria attività d’impresa se non nei limiti temporali strettamente necessari alla conservazione dell’integrità del patrimonio aziendale destinato alla soddisfazione dei creditori.

Corre l’obbligo di segnalare come la locuzione “limiti temporali” sia declinata dalla dottrina in un periodo misurabile in mesi e comunque strettamente funzionale alla riallocazione o dell’azienda nel suo insieme o di suoi rami. Viceversa, la vendita atomistica delle singole componenti del patrimonio aziendale avrebbe escluso ex se ed ex tunc qualsiasi ipotesi di esercizio provvisorio dell’attività d’impresa.

Rispetto a quando fin qui esposto, nulla rileva che il servizio pubblico svolto sia qualificato come essenziale avendo l’attività liquidatoria, quale unico fine, la soddisfazione dei creditori sociali essendo ad essi esclusivamente destinato il patrimonio sociale ai sensi dell’art. 2740 cod. civ.

Considerato sostanzialmente esaurito il limite temporale a disposizione per l’esercizio provvisorio non può che conseguire la cessazione del servizio.

Verificato che negli ultimi mesi del 2014 il percorso intrapreso dall’ATO Toscana Costa Rifiuti per giungere all’individuazione del gestore unico ha subito ulteriori ritardi nella conclusione della procedura tali comunque da non consentire l’affidamento del servizio da parte dei comuni dell’ambito a partire dall’originario termine fissato per il 1 gennaio 2015.

Si evidenzia poi che la gestione del servizio in Garfagnana non può prescindere “dall’utilizzo” dell’azienda Severa Spa. E ciò per evidenti motivi di opportunità sociale (uno per tutti, il mantenimento dei livelli occupazionali) oltre che per ragioni di ordine operativo (gli unici impianti autorizzati sul territorio sono quelli di proprietà di Severa Spa).

A corollario di quanto detto va precisato che – stante il particolare status nel quale si trova Severa Spa – l'utilizzo da parte di un soggetto terzo dell'azienda di sua proprietà non può che avvenire sotto la copertura di una procedura concorsuale che garantisca il rispetto della par conditio creditorum.

I comuni soci hanno dunque la necessità di affidare il servizio a partire dal 1 gennaio 2015, e fino a quando il gestore unico d'ambito non diverrà operativo (clausola di salvaguardia), tenendo conto dell'obbligo di utilizzare gli impianti di Severa Spa – gli unici autorizzati – per la gestione del servizio.

La naturale conseguenza, anche tenuto conto dei tempi ristretti causati dal protrarsi della procedura indetta dall'ATO, rimane il ricorso all'affidamento diretto del servizio ad una NewCO in possesso di requisiti richiesti dal modulo "in house providing": capitale pubblico, controllo analogo e attività interamente svolta nei confronti dei soci.

In tal modo, la NewCO, tramite un contratto di affitto di azienda, potrà disporre degli impianti e dell'organizzazione necessari per lo svolgimento del servizio. L'individuazione di questo percorso potrà contribuire alla salvaguardia del patrimonio della società posta in liquidazione, nell'ottica del conferimento della Newco nel soggetto unico gestore individuato dall'AATO Toscana Costa.

Che il servizio all'interno dell'ATO Toscana Costa, nelle zone limitrofe alla nostra, è eseguito prevalentemente da società a capitale pubblico e/o misto, non interessate ad espandere la propria attività nella nostra zona, sia per motivi economici (difficoltà e maggiori costi nell'esecuzione del servizio), societari ed di incertezza dovuta dallo svolgersi della gara promossa dall'AATO Toscana Costa;

Inoltre i tempi di conclusione della procedura di scelta del gestore del servizio integrato dell'ATO, la cui ultima proroga al cronoprogramma approvato è al 31/12/2015, non consente la programmazione di un periodo contrattuale certo né di conseguenza conto finanziario certo, utile ad effettuare un affidamento concorrenziale.

Si evidenzia inoltre che la scelta dell'affidamento diretto ad una società "in house providing" è transitoria, finalizzata ad dare continuità al servizio dei rifiuti, servizio pubblico essenziale, in attesa dell'individuazione da parte dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO Toscana Costa per giungere all'individuazione del gestore unico, come prevede la normativa nazionale e regionale e alla sua operatività.

Da un punto di vista economico, la verifica di fattibilità economica della NewCo, con affidamento "in house providing", ha evidenziato la riduzione del 10% dei costi di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti di questo Ente, rispetto ai costi dell'attuale servizio svolto da Severa spa, corrispondente ad un minor costo di Euro 58.014,95.